

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra

L'UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA (di seguito denominata "UNIVERSITA"), con sede in Siena, Piazza Carlo Rosselli 27/28, nella persona del Rettore pro-tempore, Prof. Tomaso Montanari

e

IL MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (di seguito denominato "MINISTERO"), con sede in Roma, Largo Antonio Ruberti, 1, nella persona del Ministro pro-tempore, Prof.ssa Maria Cristina Messa

premesso che:

- l'Università per Stranieri di Siena è un Ateneo statale, istituito con Legge 17 febbraio 1992, n. 204;
- la legge 24 dicembre 1993, n. 537, all'art. 5, comma 6, prevede la possibilità di stipulare accordi di programma tra le Università e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'attribuzione, tra l'altro, delle risorse finanziarie di cui al comma 3 (fondo per il finanziamento ordinario), per la gestione del complesso delle attività ovvero di iniziative ed attività specifiche;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, all'art. 12, comma 1, prevede che "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi";
- il DM 25 marzo 2021, n. 289, ha definito le linee generali di indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021-2023 ai sensi dell'art. 1 ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni in legge 31 marzo 2005, n. 43;
- il DM 24 giugno 2022, n. 581 dei criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei consorzi interuniversitari per l'anno 2022, ha previsto, all'art. 1, risorse per la copertura di obbligazioni derivanti da accordi di programma;
- preso atto della crescita numerica degli studenti e dei docenti dell'Università per Stranieri di Siena, e del progressivo ampliamento del suo raggio d'azione, e dunque della necessità di integrare il suo finanziamento, con riguardo ai sotto menzionati progetti;

Tutto ciò considerato, fra le parti si conviene quanto segue:

**Art. 1
(Finalità dell'accordo)**

1. Con il presente accordo il Ministero si impegna a integrare le risorse già attribuite con le dotazioni ordinarie al fine di contribuire alla realizzazione del programma strategico dell'Università.

**Art. 2
(Ministero)**

1. Il Ministero si impegna, per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1, ad assicurare all'Università per il triennio 2022-2024 i seguenti importi massimi:

ANNO	IMPORTO MASSIMO
2022	400.000
2023	400.000
2024	400.000
TOTALE	1.200.000

2. Le risorse relative al 2022 trovano copertura a valere sullo stanziamento dell'art. 1 del d.m. 581/2022 (FFO 2022). Le risorse relative agli anni successivi troveranno copertura compatibilmente con le risorse disponibili su FFO, rispettivamente del 2023 e 2024.
3. Il predetto importo annuale rappresenta il limite non superabile dell'apporto del Ministero per la realizzazione di quanto previsto dal presente accordo e pertanto l'Università dovrà provvedere autonomamente alla copertura finanziaria degli eventuali maggiori oneri.

**Art. 3
(Università)**

L'Università si impegna ad utilizzare le risorse messe a disposizione dal Ministero per realizzare le seguenti attività:

- ampliamento, potenziamento e valorizzazione del sistema certificatorio dell'italiano come lingua straniera e delle lingue straniere caratterizzanti l'offerta didattica di Ateneo (arabo, catalano, cinese, coreano, francese, giapponese, inglese, portoghese, russo, spagnolo, tedesco). Istituzione della certificazione della lingua turca. Progettazione e sperimentazione di certificazioni per le lingue ucraina e swahili.

Le suddette attività sono orientate a favorire l'accesso al percorso di studi universitario degli studenti internazionali e ad incrementare la mobilità degli studenti italiani entro il sistema di istruzione superiore, europeo ed internazionale. Nello specifico, le attività prevedono:

- a) la progettazione, il pilotaggio e la messa a punto di una piattaforma web unica per tutte le certificazioni linguistiche, con accesso diversificato a seconda della diversa tipologia di utenti (studente, docente, formatore linguistico, tecnologo, personale tecnico-amministrativo);
- b) il reclutamento, a tempo determinato, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, di collaboratori ed esperti linguistici e di figure addette alla formazione linguistica in italiano come lingua straniera e nelle lingue straniere sopra elencate, da impiegare nelle azioni di formazione linguistica e di familiarizzazione con i percorsi di certificazione linguistica offerti dall'Ateneo;
- c) l'ampliamento della rete degli *international university desks* specificamente dedicati alle attività di certificazione. I desks si andranno a collocare nelle seguenti aree del mondo, nell'ottica del potenziamento della rete attualmente esistente: Centro America, America Latina, Estremo Oriente.

2. Per la realizzazione delle predette attività, le risorse ministeriali di cui all'articolo 2 saranno utilizzate nel seguente modo:

Attività/risorse	2022	2023	2024
a)	75.000	75.000	75.000
b)	250.000	250.000	250.000
c)	75.000	75.000	75.000
TOTALE	400.000	400.000	400.000

Art. 4
(Monitoraggio)

1. L'Università dovrà rendere disponibile annualmente al Ministero la documentazione relativa all'utilizzo dei fondi assegnati corredata dalla verifica a cura del Collegio dei revisori dei conti.
2. Le somme assegnate e utilizzate dall'Ateneo ai sensi del presente accordo devono rientrare entro i limiti del fabbisogno accordato all'Università ai sensi dell'art. 1 comma 971 a 978 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il Rettore
(prof. Tomaso Montanari)

Il Ministro
(prof.ssa Maria Cristina Messa)
